

facendo, esso avrebbe ignorato il fatto che i prodotti (software per computer) della classe 9 vengono usati soltanto «in particolare» per la raccolta e l'elaborazione di dati aziendali. Pertanto, potrebbero formare oggetto del marchio richiesto anche ulteriori software. Inoltre, lavoravano con il software della richiedente anche ingegneri e altre persone che non conoscerebbero la terminologia tecnico- aziendale. La valutazione del Tribunale sarebbe stata pertanto operata in base a presupposti di fatto errati.

Il Tribunale riterrebbe poi, ancora in base a fatti erronei che, sebbene l'elemento «ROI» abbia diversi significati nelle varie lingue, in combinazione con il termine «ANALYZER» il pubblico intenderebbe tuttavia l'elemento «ROI» sempre come «Return On Investment». L'argomentazione del Tribunale sarebbe errata in quanto, in tal caso, il pubblico di riferimento intenderebbe il marchio richiesto, senza ulteriori riflessioni, come designazione di «strumenti per l'analisi del tasso di rendimento di investimenti».

Inoltre, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente i prodotti e servizi di cui trattasi se afferma l'esistenza di impedimenti alla registrazione in relazione agli hardware per computer. In seguito alla suddivisione del marchio, la designazione di questi prodotti e servizi delle classi 35 e 42 sarebbe già stata registrata definitivamente.

Infine, il riferimento a precedenti registrazioni nell'Unione europea, ossia come marchi comunitari, sarebbe già stato respinto con la motivazione che i marchi nazionali non potrebbero essere presi in considerazione. Anche tale assunto si fonderebbe su fatti errati.

Ricorso presentato il 17 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-542/10)

(2011/C 30/41)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Ł. Habiak e S. La Pergola, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla piena attuazione della direttiva del Parlamento europeo e

del Consiglio 13 novembre 2007, 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE ⁽¹⁾, e comunque non comunicandole alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 94, n. 1, della menzionata direttiva;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/64 è scaduto il 1° novembre 2009.

⁽¹⁾ GU L 319, del 5 dicembre 2007, pag. 1

Impugnazione proposta il 23 novembre 2010 da Hans-Peter Wilfer avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-458/08, Wilfer/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-546/10 P)

(2011/C 30/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Peter Wilfer (rappresentante: avv. W. Prinz)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare interamente la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-458/08,

— condannare il convenuto alle spese.